

Articolo 3. Oggetto di tutela

Il presente Regolamento detta disposizioni di tutela delle alberature pubbliche e private, ed in particolare sono tutelati:

1. Gli esemplari arborei, nonché le relative aree di pertinenza, ubicate sul territorio comunale e aventi diametro del tronco superiore (misurato a 1,30 m di altezza dal colletto) a:
 - o 20 cm (63 cm di circonferenza) appartenenti alle specie ascritte ai gruppi A, B, C e D;
 - o 50 cm (157 cm di circonferenza) appartenenti alle specie ascritte al gruppo E.
2. Gli “alberi di grande rilevanza” definiti al precedente art. 2 con particolari tutele specifiche.
3. Le alberature a portamento policormico qualora i fusti di diametro superiore a cm 10 costituiscano diametro complessivo maggiore di quello delle dimensioni citate ai precedenti commi. In questo caso il diametro del tronco corrisponderà al diametro equivalente ottenuto dall'area di un cerchio derivante dalla somma delle singole aree dei tronchi superiori ai 10 cm.
4. Tutti gli alberi messi a dimora in sostituzione di piante tutelate abbattute, fino al raggiungimento del diametro minimo di tutela stabilito al comma 1 del presente articolo.
5. Le alberature inserite nei progetti urbanistici/edilizi e quelle di progetto conteggiate nel calcolo per il conseguimento del valore dell'indice RIE autorizzato, di cui al Regolamento edilizio - art. 28 >>.
6. Tutti gli alberi comunali che rientrano nel bilancio arboreo e che sono quindi censiti (numerati e cartellinati) a prescindere dalla loro dimensione.